



MARCHE

**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

COMITATO REGIONALE MARCHE

Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA
TELEFONO: 071 28560404 - FAX: 071 28560403

sito internet: marche.lnd.it

e-mail: cr.marche01@lnd.it

pec: marche@pec.figcmarche.it

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N° 70 del 19/10/2026

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 60 - RIUNIONE DEL 12 OTTOBRE 2026

Decisione n. 8 /TFT 2026/2027 relativa al
deferimento Prot. n. 5982/1245pfi25-26/PM/am del 16 settembre 2026

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente relatore

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente

Sig. Marco Marconi – Componente relatore

nella riunione del 12 ottobre 2026 tenutasi in modalità telematica , con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, ha pronunciato il seguente provvedimento.

Il deferimento

Con provvedimento del 16 settembre 2026 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito:

1.- il sig. **Andrea ZEGA**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. MR Sangiorgese Calcio 1922 per rispondere:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 - 2026, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico e dall'art. 6.5 della Guida all'organizzazione dei tornei giovanili organizzati da società di cui al Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 17 del 7.8.2025 per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che in occasione del Terzo Torneo Nazionale di Pasqua "Famylsport", svoltosi dal 3 al 5 aprile 2026 ed organizzato dalla società dallo stesso rappresentata, fosse

comunicato alle altre società partecipanti e fosse applicato un regolamento diffforme rispetto a quello autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico e dal Comitato Regionale Marche;

2.- la società **U.S.D. MR Sangiorgese Calcio 1922** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Andrea Zega, così come decritti nel precedente capo di incolpazione.

Con provvedimento del 17 settembre 2026 il Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione ai soggetti deferiti dell'avviso di convocazione per la trattazione del procedimento in modalità telematica con discussione fissata per il giorno 5 ottobre 2026 ore 18.00, con l'avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant'altro ritenuto utile ai fini della difesa.

Il dibattimento

Alla udienza del 5 ottobre 2026 risultavano presenti tramite collegamento telematico l'avv. Valentina Soravia, in rappresentanza della Procura federale, il signor Andrea Zega e l'avv. Marco Vecchiola, quale difensore dei due soggetti deferiti, come da procura depositata in atti.

L'avv. Soravia, preso atto dell'avvenuto deposito di una corposa memoria difensiva da parte dell'avv. Vecchiola, memoria non pervenuta alla Procura federale, chiedeva un breve rinvio per poterla esaminare ed il Tribunale in accoglimento di tale istanza rinviava la discussione del deferimento alla riunione del 12 ottobre 2026 ore 18.00.

A tale udienza erano presenti in collegamento telematico l'avv. Soravia per la Procura federale e l'avv. Vecchiola per i suoi soggetti deferiti.

La rappresentante della procura ha illustrato i motivi del deferimento ed ha ribadito la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati al signor Zega Andrea e alla società MR Sangiorgese Calcio 1922 ed ha quindi richiesto l'applicazione delle sanzioni come verbalizzate in atti.

L'avvocato Vecchiola ha ribadito quanto esplicitato nella memoria difensiva ed ha chiesto l'accoglimento delle richieste ivi precisate.

La decisione

Il Tribunale federale territoriale ritiene che il deferimento vada accolto.

Preliminarmente va rigettata la eccezione di nullità formulata dalla difesa dei deferiti in relazione all'ipotizzato mancato rispetto di quanto prevede l'art. 123 CGS nella comunicazione di conclusione delle indagini inviata ai due soggetti deferiti.

L'esame della comunicazione depositata in atti dalla Procura federale consente di appurare che quanto prevede l'art. 123 CGS risulta essere stato rispettato per cui nessuna nullità sussiste.

Nel merito del deferimento il Tribunale respinge la richiesta di prova testimoniale fatta dai deferiti in quanto le circostanze capitolate sono sia ininfluenti ed inutili ai fini della decisione, essendo stati accertati i fatti a mezzo delle indagini effettuate dalla Procura federale.

IL Tribunale infatti ritiene accertata la violazione contestata in quanto il signor Matteo Parigiani, collaboratore territoriale SGS del Comitato Regionale Marche in data 4-2-2026 ha inviato al prof. Floriano Marziali, Coordinatore dello SGS, una dettagliata relazione nella quale ha riferito di aver constatato personalmente, recandosi a vedere le partite del torneo, che il regolamento approvato non veniva rispettato.

Come dichiarato in sede di audizione il Parigiani ha riscontrato quanto segue:

" ... il giorno dopo sono andato a verificare di persona, era il secondo giorno del torneo ossia il 4-2-2026 mattina, ... da un mio controllo avevo verificato che le anomalie segnalate il giorno prima e relative ai risultati erano veritiere...mi sono presentato all'ingresso la mattina del 4-2-2026 esibendo la tessera federale e ho iniziato a vedere le partite...guardando le partite ho riscontrato anomalie nelle sostituzioni, che rispettavano il regolamento da loro modificato ma non quello federale...in concreto ho accertato che gli organizzatori avevano modificato il regolamento sui seguenti punti:

- possibilità di utilizzare prestiti di giocatori per tale torneo;*
- la gestione delle sostituzioni;*
- la possibilità di utilizzare 5 calciatori nati nel 2014;*
- la modalità di calcolo del punteggio gara conteggiati in goal e non sui tempi di gioco;*
- i criteri di valutazione tra 2 squadre a parità di punti... "*

Gli accertamenti effettuati dal Parigiani sono sufficienti a dimostrare che la violazione contestata è stata commessa; peraltro ciò è stato confermato anche dal signor Mouraziq Mohammed, responsabile organizzativo del torneo che in sede di audizione ha dichiarato: " ... *su chi ha materialmente modificato il regolamento del torneo... non sono in grado di rispondere... al momento della stipula delle classifiche mi sono accorto che era stato modificato il criterio per stilare, poiché le società voglio conteggiare i goal e non il tempo...nessuna società si è lamentata.* " .

E' quindi evidente che lo stesso Mouraziq ha ammesso che il regolamento approvato è stato modificato.

Accertata la violazione, va respinta la tesi difensiva dello Zega secondo il quale egli non dovrebbe risponderne in quanto sarebbe estraneo alla avvenuta modifica del regolamento.

Andrea Zega era il Presidente della MR Sangiorgese Calcio 1922 ed in quanto tale è certamente e direttamente responsabile delle violazioni commesse dalla società nella organizzazione dei tornei, quantomeno per avere consentito e comunque non impedito la violazione contestata, mentre società risponde per gli atti e i comportamenti posti in essere dal suo Presidente sig. Andrea Zega a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Ciò detto, il tribunale ritiene congruo irrogare le seguenti sanzioni:

- al sig. ZEGA ANDREA l'inibizione per n° 4 (quattro) mesi;
- alla società U.S.D. MR.SANGIORGESE CALCIO1922 l'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone, in accoglimento del deferimento, le seguenti sanzioni:

- al sig. ZEGA ANDREA l'inibizione per n° 4 (quattro) mesi;
- alla società U.S.D. MR.SANGIORGESE CALCIO1922 l'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00). Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 12 ottobre 2026.

Il Presidente relatore
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 16 ottobre 2026

Il Segretario
Alver Torresi

Pubblicato in Ancona ed affisso all'albo del Comitato Regionale Marche il 19/10/2026.

Il Segretario
(Angelo Castellana)

Il Presidente
(Ivo Panichi)